



Prot. n. 196/21 u
14 GEN. 2021

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile- Ufficio del Giudice tutelare

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE COVID -19 PER TUTORI,
CURATORI E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO- LINEE GUIDA AL CONSENSO INFORMATO
NELLE VACCINAZIONI ¹

Al fine di una migliore comprensione delle questioni legate al consenso necessario alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, si evidenzia intanto quanto disposto in tema dal d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Ai sensi dell'art. 5 co.1 del d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 le persone incapaci (e quindi le persone interdette o alle quali sia stato nominato un amministratore di sostegno) che si trovino ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

[Handwritten signature]

¹ Il presente vademecum, sebbene sottoscritto dal solo presidente della Sezione, è il frutto di una riunione tenuta l'11.1.2021 tra tutti i giudici tutelari della prima sezione del tribunale, togati ed onorari.




In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1 (co. 2 del citato art. 5 d.l. 1/2021). In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

Il tutore e l'amministratore di sostegno (ivi compreso il responsabile medico della residenza sanitaria assistita che ha momentaneamente assunto tale funzione ai soli fini della procedura di vaccinazione) se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata dà il consenso alla vaccinazione ed ai successivi richiami sentiti "quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado" (co. 3 del citato art. 5 d.l. 1/2021). Nel documento occorre che si dia atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato (c. 2 ultima parte del citato art. 5 d.l. 1/2021).

Il consenso che sia conforme al volontà dell'interessato espressa ai sensi degli art. 3 e 4 della legge 219 del 2017 o del parere dei parenti di cui sopra, è immediatamente esecutivo; laddove invece questa conformità manchi il consenso non può essere espresso e tuttavia il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

Nell'ipotesi in cui manchi una valida disposizione di volontà dell'interessato ed i soggetti di cui al primo periodo del comma 3 (coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado) siano irreperibili o indisponibili, l'iter, ai sensi deli co. 5 e ss. del detto art. 5, è il seguente:



- 1) il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2 (ossia quello in carica al solo fine della procedura di vaccinazione), unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa;
- 2) nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida;
- 3) entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente;
- 4) Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida;
- 5) decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

Infine, laddove vi sia il rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o la persona stabilmente convivente, o i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Premesso quanto sopra, ed alla luce della normativa previgente di settore, possono darsi le seguenti indicazioni operative.

Consenso alla vaccinazione dei soggetti con limitazione della capacità di agire.

Il consenso informato alla vaccinazione della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, e sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado (sugli effetti del mancato consenso di costoro vedi oltre). Per interdetto ai sensi dell'art. 414 del cod. civ. deve intendersi: "la persona maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". L'interdetto è sostituito da un tutore nel compimento degli atti che lo concernono, con l'eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che sia stato autorizzato a compiere senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.

Il consenso alla vaccinazione della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata, per tale dovendosi intendere la persona maggiore di età che, per infermità di mente non grave, stati patologici (prodigalità o abuso di sostanze) o imperfezioni fisiche (sordomutismo o cecità), è stata dichiarata inabilitata dal tribunale. L'inabilitato, sebbene non possa compiere senza l'assistenza di un curatore gli atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, ha piena capacità relativamente agli atti sanitari.

Il consenso informato alla vaccinazione di soggetto beneficiario un amministratore di sostegno è espresso o rifiutato dall'amministratore di sostegno, quando nel provvedimento di nomina del tribunale si è disposto che l'amministratore sostituisca o assista la persona per esprimere il consenso informato all'atto sanitario. In questo caso il consenso alla vaccinazione è espresso dall'AdS, tenendo conto comunque della volontà del

beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Sentito il beneficiario ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità, e sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado (sugli effetti del mancato consenso di costoro vedi oltre).

Se nel provvedimento di nomina dell'AdS da parte del giudice tutelare non si è limitata la sua capacità di agire in ambito sanitario ed il soggetto è capace di intendere e volere (si pensi al caso in cui il sostegno sia stato adottato per incapacità solo fisiche) egli deve poter esercitare in proprio tali diritti, non essendo consentito, in quanto contrario ai principi costituzionali, limitare il diritto alla tutela della salute e alla scelta delle cure di una persona che si assume essere ancora capace legalmente.

Consenso alla vaccinazione per il caso di soggetti con incapacità naturali, ma non interdetti né sottoposti ad amministrazione di sostegno.

Il consenso è manifestato dal direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato (che assumono la carica di amministratore di sostegno per questa sola finalità).

Cosa cambia se il consenso sia o meno conforme alla volontà espressa a suo tempo dal vaccinando nelle disposizioni anticipate di trattamento o alla volontà del coniuge o degli altri soggetti di cui al co. 3 dell'art. 5 d.l. 1/2021.

- a) se il consenso così espresso (provenga esso dal tutore, dall'amministratore di sostegno ordinario o dall'amministratore di sostegno speciale per la procedura di vaccinazione) è conforme alla volontà del vaccinando a suo tempo espressa nelle forme di legge o se il consenso così espresso è conforme al parere del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado, il consenso è

immediatamente esecutivo; b) altrimenti (contraria volontà dei soggetti ora indicati) il tutore, l'amministratore di sostegno ordinario o quello straordinario possono ricorrere al giudice tutelare chiedendo di autorizzazione ad effettuare comunque la vaccinazione.

Il ricorso dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- indicazione delle generalità complete del soggetto da vaccinare;
- indicazione della struttura ove si trova ricoverato il soggetto da vaccinare con indicazione del soggetto responsabile che sta assumendo la funzione di amministratore al solo fine della somministrazione del vaccino;
- certificazione attestante l'incapacità naturale, cioè l'impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere la sua volontà (con specificazione della patologia che genera l'incapacità);
- certificazioni medica con indicazione favorevole alla somministrazione e con indicazione di assenza di patologie note ostative alla somministrazione del vaccino;
- generalità del coniuge o della persona parte di un'unione civile o stabilmente convivente o dei parenti entro il terzo grado, noti, che, consultati, e chiamati ad esprimere il parere, lo abbiano negato;

Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria volontaria giurisdizione del tribunale, eventualmente in modalità telematica tramite PCT (processo civile telematico) avvalendosi di avvocato della RSA, ovvero avvalendosi di altri professionisti abilitati.

Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente al soggetto da vaccinare che, ove possibile, sarà sentito dal giudice tutelare, così come, se opportuno, saranno sentiti coniuge, o gli altri soggetti di cui al comma 3 che hanno negato il consenso.

Irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al comma tre (coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più

M. Zan

prossimo entro il terzo grado) e contestuale mancanza di dichiarazione di volontà a suo tempo espressa dal vaccinando

Se le persone chiamate ad essere sentite (*sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado*) manchino del tutto, siano irreperibili o non vogliano comunque esprimersi, il tutore, l'AdS istituzionale o il l'AdS straordinario (ossia il responsabile sanitario che ne fa le veci ai soli fini della manifestazione del consenso al vaccino, in base all'art. 5 co. 2 del d.l. 1/2021) **trasmette il consenso al giudice tutelare per la convalida** da adottarsi nelle 48 ore dalla ricezione dell'istanza. Il provvedimento, sia esso di convalida o di rigetto, è comunicato - all'interessato ed al relativo rappresentante presso la struttura sanitaria ove è ricoverato - a mezzo Pec e ciò entro le 48 ore successive dalla scadenza del primo termine (entro 96 ore dalla ricezione della richiesta). Decorso del termine di 96 ore (48 per l'adozione + 48 per la comunicazione), il consenso si considera ad ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

La richiesta di convalida, che può essere depositata anche mediante Pec inviata al seguente indirizzo (volgiurisdizione.tribunale.catania@giustizia.it), dovrà contenere oltre all'indicazione dell'indirizzo Pec della struttura dove la persona è ricoverata, la medesima documentazione di cui sopra (quella da allegare al ricorso al giudice tutelare in caso di mancato consenso), nonché dichiarazione attestante la sussistenza dell'altro presupposto previsto dal co. 4 dell'art. 5 del d.l. 1/2021 (difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, ed impossibilità di raccogliere il parere dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 per irreperibilità o indisponibilità). Qualora si utilizzasse lo strumento elettronico per la presentazione del consenso in questione, la Pec dovrà riportare nell'oggetto la dizione "*consenso alla vaccinazione anti covid 19 – d.l. 5 gennaio 2021, n.1*".

Rifiuto della somministrazione da parte dell'autorità medica

In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5 del d.l. 1 del 2021, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, o i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Rifiuto della somministrazione da parte del rappresentante legale, tutore o AdS.

In caso di rifiuto alla somministrazione del vaccino da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno, qualora il medico ritenga che il vaccino sia appropriato e idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricordo del rappresentante legale della persona interessata (sia tutore ovvero amministratore di sostegno) o del medico o dei soggetti di cui all'art. 406 cod. civ, o del rappresentante legale della struttura (art. 3 co. 5, legge 22.12.2017 n. 219).

Si trasmetta al Presidente del Tribunale perché valuti le opportune modalità di divulgazione (pubblicazione sul sito ufficiale del tribunale; comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei medici di Catania; comunicazione al direttore dipartimento attività territoriali dell'ASP dott. Francesco Luca, al direttore sanitario dell'ASP Catania dott. Antonino Rapisarda ed al Commissario Covid dott. Giuseppe Liberti).

Catania, 14.01.2021.

Il Presidente della prima sezione del tribunale

Dr Massimo Escher

